

AVV. ANTONIETTA SCAGLIONE
- PATROCINANTE IN CASSAZIONE -

Tel/fax 0984.32877 – Cell. 338.6210240
- E-mail avvascaglione@gmail.com –
PEC: scaglioneavv.antonietta@pec.giuffre.it

Tribunale Ordinario di Cosenza
-Sezione Lavoro e Previdenza-

RICORSO EX ART 414 CPC
CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 CPC

Nell'interesse del Dott. **Almiro Calabria**, nato a Cosenza (CS) il 15/01/1977 e residente in Montalto Uffugo (Cs) alla Via Salvemini, 6 – cod Fisc CLBLMR77A15D086Y, rappresentato e difeso, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato ed inserito nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'**Avv. Antonietta Scaglione**, del foro di Cosenza, (C.F.: SCGNNT62M42D086W), presso il cui Studio in Cosenza (CS) alla P.zza Europa, 14 elegge domicilio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax **0984.1904264** e/o indirizzo PEC scaglioneavv.antonietta@pec.giuffre.it

- ricorrente

contro

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. 80101970012) con sede in 88100 Catanzaro alla Via G. Da Fiore snc (PEC:ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it);
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, *in p.l.r.p.t.* Dirigente: Dott.ssa Antonella IUNTI (c.f. 97036700793) con sede a 87100 Catanzaro (Cz), Via Lungomare, n. 259 (PEC: drcal@postacert.istruzione.it);
- **Ambito Territoriale - Ufficio Scolastico Provinciale di Vibo Valentia**, *in p. del Dirigente p.t.* Dott.ssa Concetta GULLI (C.F. 96007280793) con sede a 89900 Vibo Valentia alla Via G. Fortunato snc (PEC: uspvv@postacert.istruzione.it)

- resistenti

nonché contro

tutti i docenti iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della



provincia di Vibo Valentia nonché nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della provincia di Vibo Valentia e in cui il ricorrente è attualmente iscritto rispettivamente in II fascia per le GPS nonché in III fascia per le Graduatorie di Istituto, per le classi di insegnamento A045 (Scienze Economico-Aziendali), A047 (Scienze Matematiche Applicate) e B 016, valide per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 nonché i docenti che in virtù dell'inserimento *'pleno iure'* (che qua si reclama) dell'odierno ricorrente nella I fascia delle GPS e II fascia delle graduatorie di Istituto della provincia di Vibo Valentia, valide per il biennio 2020/2022, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

OGGETTO: Riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU e, quindi, del diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, con conseguente statuizione ordinatoria nei confronti dell'Amministrazione scolastica.

L'odierno ricorrente, in data 30.07.2020, con prot n. **I.1430480.30-07-2020**, presentava sulla piattaforma online del MIUR, domanda affinché venisse inserito nelle graduatorie provinciali ed in quelle di istituto, di cui all'art 4. commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ai sensi della O.M. n. 60 del 10.7.2020 (**all. 1**), atteso che lo stesso, era in possesso dei seguenti titoli:

- **diploma di scuola secondaria di secondo grado, in "Perito Tecnico Commerciale e Programmatori"**, conseguito presso L'I.T.C. "Pezzullo" di Cosenza nell'anno '95 (come da autocertificazione inserita in domanda);
- **Laurea V.O. in Economia Aziendale**, conseguita in data 04/02/2004, presso l'Università della Calabria – UNICAL (come da autocertificazione all.4);
- **Certificato ECDL (patente Europea per l'uso del Computer)**, conseguito in data 27/06/2006 presso l'AICA (Ass. Italiana per l'informatica e Calcolo), come autocertificato sul portale del MIUR;
- **Certificato di acquisizione dei 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche**, conseguito presso L'università Telematica Pegaso in data 27/5/2020 (**all. 5**).

I suddetti titoli, in forza della vigente normativa (come sarà appresso esposto) sono equipollenti all'abilitazione all'insegnamento.

Il ricorrente, oltre al diploma di Perito Tecnico Commerciale e Programmatori ed al titolo universitario, ha conseguito i 24 CFU, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (attuativo della L. 107/2015), ma il possesso dei detti CFU (in aggiunta al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed alla laurea) non gli viene riconosciuto quale titolo abilitante. Ciò in



quanto l'odierno istante non risulterebbe in possesso dei requisiti di abilitazione pretesi dalla regolamentazione ministeriale vigente (Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020). Si chiarisce infatti, che il Dott. Calabria, lamenta in questa sede, il mancato inserimento in I Fascia (e II Fascia delle graduatorie d'Istituto) con riferimento alla classi di concorso B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, per la quale occorre semplicemente il titolo di Perito commerciale, A047- Scienze Matematiche e A045 - Scienze Economico Aziendali Applicate.

Invece il Dott. Calabria risulta inserito nelle Classi B016, A045 e A047, in II fascia occupando rispettivamente il posto n.31, 129 e 239 (**All. 2-3**).

Nelle Graduatorie degli Istituti, il ricorrente viene inserito in III fascia. Si tratta di un sistema di reclutamento irragionevole ed illegittimo, in quanto l'Amministrazione Scolastica continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (o i titoli "vecchio sistema"), mentre il legislatore, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015) ha ormai identificato l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

A tal fine è d'uopo precisare che i 24 CFU, sono richiesti quale requisito di accesso ai prossimi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.lgs 59/2017.

Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 (**ultima in ordine cronologico**) ha precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nella **prima fascia** delle neo-istituite Graduatorie Provinciali per le Supplenze (cd. GPS) nonché nella **seconda fascia** (e/o elenchi aggiuntivi) delle graduatorie di istituto di cui all'art. 4 commi 6, 6-bis e 6-ter della legge 124/1999 (**avendo riservato l'accesso, per l'una e le altre, ai soli docenti abilitati**) così operando, una inammissibile disparità di trattamento (già col Decreto ministeriale n. 374 del 01/06/2017 era stato previsto l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e/o elenchi aggiuntivi ai soli docenti abilitati).

E valga il vero!

L'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.lgs 59/2017: *"a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, **esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento** e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"*.

Ed invero, in conformità alla legge delega, il legislatore delegato, con il D.lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione ed, **alternativamente**, la laurea col conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD, statuendo, pertanto, la



sostanziale **equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea/ 24 CFU**: “costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso **oppure** il **possesso congiunto di a) laurea b) 24 crediti formativi universitari o accademici....**’ (art. 5 D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018)”.

In altri termini, nell’alveo dell’art. 1 comma 110 L. 107/2015, il legislatore ha inteso **definire normativamente l’abilitazione**: ciò ha fatto agli artt. 5 e 17 del Dlgs. 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l’accesso ai concorsi riservati agli abilitati (**oltre all’abilitazione ed in alternativa a questa, intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.**

Pertanto, il possesso congiunto dei 24 CFU è considerato equivalente, **per espressa previsione legislativa**, all’abilitazione ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento docenti: “Essendo l’accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all’abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell’abilitazione. Pertanto l’abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa”(Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22 gennaio 2020 – Dott. Delio Cammarosano).

Di contra, il possesso dei 24 CFU (unitamente alla laurea) non consente (e non ha consentito all’istante) l’accesso alla prima fascia delle neo-istituite GPS e/o relative fasce aggiuntive (disciplinate dalla **OM n. 60 del 10/07/2020**) ed alla **seconda fascia** (e/o fasce aggiuntive) delle graduatorie di istituto (**riservate ai docenti abilitati**); l’amministrazione scolastica considera, **ERRONEAMENTE ED ILLEGITTIMAMENTE**, tali titoli validi solo per l’accesso alla II fascia delle GPS ed alla III fascia delle graduatorie di istituto, non riconoscendo ad essi valore abilitante. Tale esclusione è palesemente ed incontrovertibilmente illegittima in quanto concreta una disparità di trattamento tra docenti con eguale qualificazione professionale ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 27 Costituzione.

A ciò aggiungasi che, la disciplina delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e delle Graduatorie di Istituto, utilizzabili ai fini del conferimento di supplenze, è contenuta nelle seguenti disposizioni:

- **Legge 124/99 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), Art. 4 (Supplenze) comma 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7:**

“ (5) Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. (6) Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si



utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge e, in subordine, a decorrere dall'annoscolastico 2020/2021, si utilizzano le **graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. (6-bis)**. **Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso.** Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. **(6-ter)** I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nellaquale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. **(7) Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto.** I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti”.

- O.M. n. 60 del 10/07/2020 (**Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo**)

Art. 1 (Oggetto e definizioni): “La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Art. 2 (Disponibilità di posti e tipologie di supplenze): “Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, **si provvede ai sensi del presente articolo.**

2. Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenzadi aspiranti



in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto.

3. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.

4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del **31 dicembre** e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del **31 dicembre** e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. **In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.**

6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

8. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine:

a) per le supplenze annuali di cui al comma 4, lettera a), il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio".

Art. 3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze): "Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle



GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

3. Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione.

4. I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374.

5. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:

- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

- a) **la prima fascia** è costituita dai soggetti in possesso dello specifico **titolo di abilitazione**;
- b) **la seconda fascia** è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, **possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA** o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, **possesso del titolo di studio** ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;



- 3.** precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
- 7.** Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:
- a)** la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
- b)** la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
- i.** per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
- ii.** per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
- 8.** Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate:
- a)** la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;
- b)** la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- i.** precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53;
- ii.** abilitazione per la scuola primaria;
- iii.** diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti:
- 1.** possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
- 2.** abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
- 3.** precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative;
- iv.** laurea in scienze dell'educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti:
- 1.** possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
- 2.** abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; **3.** precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative.
- 9.** Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e



Pizzigoni gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti.

Art. 11 (Graduatorie di istituto): 1. *Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:*

a) la prima fascia *resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;*

b) la seconda fascia *è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;*

c) la terza fascia *è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.*

Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorsocorrispondenti.

2. *L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti.*

3. *Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS.*

4. *L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.*

5. *In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia di cui all'articolo 10, l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto effettua le operazioni di cui al comma 4 ed è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia; gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.*

6. *Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee sono definite dall'articolo 13 della presente ordinanza.*

Orduque, la ridetta ordinanza n. 60 del 10/07/2020 ha regolamentato l' istituzione delle *cd.* GPS (disciplinando i requisiti richiesti per il relativo inserimento) ed innovato la regolamentazione delle *cd.* graduatorie di Istituto, sostituendo, rispetto a queste ultime, la regolamentazione contenuta nei precedenti decreti ministeriali, ossia:



- **D.M. 13/06/2007 (Regolamento supplenze docenti);**
- **D.M. 326 del 3/06/2015 (Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente) come modificato dal DM n. 666 del 15/07/2019 (ed attuato dal DDG n. 1458/2019);**
- **D.M. 374 del 01/06/2017 (Concernente l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 e che per effetto del decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020 - cd. decreto scuola - erano state prorogate anche per l'a.s. 2020/2021)**

Da tale articolato *corpus* di disposizioni regolamentari discende il riferito illegittimo effetto preclusivo frapposto dall'Amministrazione scolastica: l'impossibilità per l'odierno ricorrente di essere inserito nella **I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze** (e/o relativo **elenco aggiuntivo** di cui all'art. 10 del OM 60 del 10/07/2020) e **nella II fascia delle Graduatorie di Istituto** (nonostante l'attuale **assetto normativo di fonte primaria** gli consenta di partecipare addirittura ai concorsi per reclutamento docenti) richiedendo, l'Amministrazione scolastica, il possesso di un titolo di abilitazione/idoneità all'insegnamento, e negando, in tale ambito, valore abilitante al possesso congiunto di laurea/24 CFU.

E' evidente la illegittimità di tale situazione stante la innegabile disparità di trattamento che ne consegue:

- il possesso congiunto di laurea e 24 CFU viene considerato, **dal legislatore**, equivalente all'abilitazione ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento docenti ex d.lgs. 59/2017;

- di contra, **l'Amministrazione scolastica**, con norme di natura regolamentare (quindi, di rango inferiore), nega tale equivalenza ai fini della inclusione nella **I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze** e **nella II fascia delle Graduatorie di Istituto** (e relativi elenchi aggiuntivi) per come regolamentate dalla OM n. 60 del 10/07/2020.

Ed allora, una interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere che il possesso dei 24 CFU (unitamente alla laurea) possa e debba consentire l'accesso **anche** alla I fascia delle GPS ed alla II fascia delle Graduatorie di Istituto (**l'una e l'altra riservata ai docenti abilitati**) stante il relativo valore abilitante (*rectius*: equivalenza all'abilitazione) giustappunto riconosciuto espressamente ed inequivocabilmente dalla ridetta **norma di rango primario** disciplinante i requisiti di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti: "*costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso **oppure** il possesso congiunto di a) laurea b) 24 crediti formativi universitari accademici....*" (art. 5 D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018).

E' proprio tale norma a consentire di ***'argomentare in senso favorevole alla ricognizione abilitante (del possesso dei 24 CFU - ndr), per ragioni sia di coerenza logico-sistematica, che ordinamentale evolutiva, entrambi parametri interpretativi percorribili'*** (Tribunale di Cosenza



sent. N. 625/2021 – Dott. Vaccarella – idem Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22/01/2020 – dott. Delio Cammarosano – Tribunale di Siena, Sentenza n. 178 del 15/07/2020; Tribunale di Siena, Sentenze n. 96, n. 97, n. 98, n. 99, n. 101, n. 102, n. 103, n. 105, del 14/07/2020; Tribunale di Siena, Sentenza n. 88 del 03/07/2020; Tribunale di Siena, Sentenza n. 81 del 29/06/2020; Tribunale di Siena, Sentenza n. 275/2019; Sentenza n. 211/2019; Sentenza n. 178/2019 –).

In particolare:

- se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha espressamente previsto, all'art. 1 comma 10, che *'a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami ... **esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento***;
- se il legislatore delegato, chiamato a definire col D.lgs. 59/2017 il nuovo percorso di reclutamento del personale docente, **ha ridefinito il concetto di 'abilitazione'** statuendo che *'costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso **oppure** il possesso congiunto di a) laurea b) **24 crediti formativi universitari o accademici...**' (art. 5 D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018)*; dunque, ciò posto, è giocoforza ritenere che il legislatore delegato, abbia inteso equiparare il possesso congiunto dei 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento!

Del resto, nel Bando relativo al *"Concorso ordinario, per titolo ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado"* (**pubblicato nella G. U. n. 34 del 28/04/2020**) l'Amministrazione scolastica, in ottemperanza alla disciplina normativa innanzi richiamata, prevede espressamente come requisito di accesso al concorso - in alternativa all'*abilitazione specifica sulla classe di concorso*:

- il **possesso congiunto di laurea e 24 CFU**, così riconoscendo, in tale specifico ambito, il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU. V'è di più: il Ministero dell'Istruzione, con l'emanazione del D.M. n. 92 dell'8/02/2019, inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno (riservati, anche questi, ai docenti abilitati!) ha previsto e consentito la partecipazione a pieno titolo anche a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU, così mostrando, anche in tale ambito, di riconoscere valore abilitante (*rectius*: valore equivalente all'abilitazione) al possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.

Insomma, se rispetto a procedure concorsuali (quelle per il reclutamento docente; quelle per l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, l'una e l'altra **riservate esclusivamente ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento**) viene consentita la partecipazione **ANCHE** a coloro che sono in possesso di laurea unitamente ai 24 CFU, la conclusione non può che essere per il riconoscimento, anche da parte dell'Amministrazione scolastica e relativamente a tali ambiti, del valore abilitante dei 24 CFU congiuntamente alla laurea/diploma idonei per l'insegnamento.



Perciò, *mutatis mutandis*, essendo previsto per l'accesso alla I fascia delle GPS ed alla II fascia delle graduatorie di istituto il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, tale (**o comunque equivalente!**) deve essere considerato ANCHE il possesso congiunto di laurea unitamente ai 24 CFU; diversamente opinando, si concreterebbe una evidente ed illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni soggettive identiche: ***secondo una interpretazione anche costituzionalmente orientata deve convenirsi che il possesso congiunto dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla II fascia, in tal modo riconducendo l'ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie irragionevoli.*** Concorrono ulteriori argomentazioni a sostegno del riconoscimento del valore 'abilitante' dei 24 CFU (unitamente al possesso del diploma/laurea idonei all'insegnamento).

La Corte Costituzionale (n. 130/2019), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 commi 2, lettera b), e 3, del dlgs. N. 59 del 2017 nella parte in cui non prevede il dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso docenti, escludendo la equipollenza tra questo titolo accademico e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria stante la disomogeneità delle situazioni poste a confronto, ha precisato che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, valutabile nell'ambito della ricerca scientifica, in quanto volti all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione; *“viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: 'Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244'), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologiche-didattiche, organizzative e relazioni, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche'; è stato ulteriormente precisato che “in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. E' in vista dell'acquisizione di tali relevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento “ontologicamente diverso” rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato”.*

Sulla base di tali argomentazioni è stata esclusa dalla Consulta l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca quale titolo per l'ammissione al concorso di



reclutamento docenti.

E però, proprio tale motivazione vale a confermare l'ineludibile riconoscimento del valore abilitante dei 24 CFU.

Dalla lettura della menzionata sentenza si evince che i percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs n. 59 del 2017 sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con ciò confermando la natura 'abilitante' del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psico – antro – pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Benvero, le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche al d.lgs 59/2017 sono proprio quelle caratterizzanti il percorso ed il fine dei 24 CFU.

Sul punto, basti considerare il DM n. 616 del 10/08/2017 con cui il Ministero dell'Istruzione ha indicato le modalità di conseguimento dei 24 CFU, definendo i settori scientifico-disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 CFU universitari e/o accademici, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative: si tratta di 24 crediti di cui 18 devono essere acquisiti nella misura di almeno 6 in tre dei quattro ambiti disciplinari riportati nell'allegato A del DM n. 616, ossia Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologia e tecniche didattiche.

Può, pertanto affermarsi che l'acquisizione di tali crediti sia il risultato di un percorso formativo orientato alla funzione docente anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche; sicchè, tale percorso conduce (anche sul piano sostanziale) all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola (sul punto *cf.* **Tribunale di Salerno, Sentenza n. 107/2020**).

C'è di più!

La soluzione prospettata (valore abilitante del possesso congiunto dei 24 CFU) è *“sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare”* (**Tribunale di Roma, Sentenza n. 11502/2019 del 19/12/2019; n.2833/2019 del 22/03/2019**):*“La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa comunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento, infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/CE, recepite con D.lgs. 206/2007 e con il D.lgs 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite “abilitanti” dalla Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE perché non rappresentano, ai sensi della stessa, una ‘formazione regolamentata’ ma un'amera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni*



di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas, SSIS) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di 'programmare gli accessi' e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titolo che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, che demanda per l'appunto al Ministero di programmare con proprio regolamento "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utile ai fini dello svolgimento della professione di docente. Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurocomunitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titolo di "abilitazione". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017 sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (art. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurocomunitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente" (**Tribunale di Cassino, sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019; cfr. anche Tribunale di Roma, Sentenza n. 11502/2019 del 19/12/2019**).

Ebbene, il ricorrente è in possesso della Laurea V.O. in Economia nonché dei 24 CFU in materie psico-antro-pedagogiche oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti giusta art. 5 Dlgs. 59/2017 (**doc. 4 e 5**).

Tali 24 crediti formativi sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'art. 5 Dlgs. 59/2019 (procedura concorsuale attivata con Decreto prot. 201 del 20/04/2020 – normativa, quest'ultima, che ha di fatto equiparato il possesso congiunto dei 24 CFU alla cd abilitazione).

Stante ciò, sono illegittime tutte le norme regolamentari dell'Amministrazione scolastica (richiamate nel presente atto) che non consentono (**e che di fatto non hanno consentito**) al ricorrente, di fare domanda e di essere inserito nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto (e/o relativi elenchi aggiuntivi); conseguentemente, tali disposizione (fra cui la OM n. 60/2020 ed i decreti precedenti richiamati nel presente ricorso) devono essere disapplicate perché in contrasto sia con la normativa primaria (Dlgs. 59/2017), interpretata in senso conforme a Costituzione (art. 3 e 97) che col diritto eurounitario.

Benvero, il ricorrente, nei termini previsti dal decreto dipartimentale n. 858 del 21/07/2020



(che, in esecuzione della ordinanza ministeriale 60 del 10/07/2020, ha disciplinato la procedura di presentazione delle domande per l'inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di Istituto, stabilendo come data di scadenza il 06/08/2020), ha provveduto ad inoltrare, tramite la piattaforma **Istanze on line** del Ministero dell'Istruzione, la domanda di inserimento/aggiornamento nella II fascia delle GPS per la provincia di Vibo Valentia nonché nella III fascia delle Graduatorie di Istituto (relativamente alle 20 Istituzioni Scolastiche della Provincia di Vibo Valentia indicate nella medesima domanda);.

E però, il sistema non gli ha consentito di presentare la domanda di inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di Istituto (Provincia di Vibo Valentia), per le quali è giustappunto richiesto il possesso dell'abilitazione; sicchè, in data 10/11/2021, ha provveduto ad inoltrare all'amministrazione scolastica a mezzo PEC la relativa domanda di inserimento, rivendicando il valore abilitante del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU(*cf.* **All. 6-7**).

Ovviamente, tale richiesta non ha avuto riscontro.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Cosenza, Sezione Lavoro, affinché fissata ai sensi degli artt. 415 e ss. c.p.c., l'udienza di discussione ed adottati gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

1) In via preliminare, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Calabria qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria né risultando gli estremi per evincerla, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'U.S.R. Calabria Ambito Territoriale di Vibo Valentia e/o del MIUR.

2) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 e dei successivi decreti e ordinanze ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla laurea V.O Economia Aziendale e dei 24 cfu per l'accesso alla classi di concorso di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al Ministero convenuto di inserire il ricorrente nella prima fascia della GPS della provincia di Vibo Valentia e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alla GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per la classe di concorso A045, A047 e B016, ovvero per quelle ritenute



opportune/accessibili in corso di causa, nella posizione relativa al punteggio spettante e maturato, come per legge, previa disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto negato della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno di parte ricorrente, perché illegittimi e in contrasto con la vigente normativa di legge e di contratto.

3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Si chiede che venga autorizzata anche la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del Ministero dell'Istruzione.

Infatti, l'elevato numero di potenziali controinteressati, non tutti identificabili agevolmente, renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa; vi sono oggettive difficoltà nel reperire i nominativi di tutti gli eventuali controinteressati, fra i quali potrebbero figurare anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle ridette GPS e/o Graduatorie di istituto e, perciò, allo stato sconosciuti.

La notifica nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti a cui notificare il ricorso e della estrema difficoltà/impossibilità per l'odierno istante di recuperare il nominativo e l'indirizzo.

Inoltre, la notifica per pubblici proclami oltre che onerosa risulta comunque non idonea allo scopo (Consiglio di Stato 19/02/1990 n. 106), non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Di contro, il sito istituzionale del Ministero è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto mezzo di comunicazione ufficiale nonché strumento di pubblicazione di singoli provvedimenti; sicché, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano

Ritenuto quanto sopra, il Dott. Almiro Calabria ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc,



anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. 80101970012) con sede in 88100 Catanzaro alla Via G. Da Fiore snc (PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, *in p.l.r.p.t.* Dirigente: Dott.ssa Antonella IUNTI (c.f. 97036700793) con sede a 87100 Catanzaro (Cz), Via Lungomare, n. 259 (PEC: drical@postacert.istruzione.it);

- **Ambito Territoriale - Ufficio Scolastico Provinciale di Vibo Valentia**, *in p. del Dirigente p.t.* Dott.ssa Concetta GULLI (C.F. 96007280793) con sede a 89900 Vibo Valentia alla Via G. Fortunato snc (PEC: uspvv@postacert.istruzione.it)

quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale della Provincia di Vibo Valentia, mediante la pubblicazione sui siti istituzionali www.miur.it; www.istruzione.calabria.it o altro meglio individuato.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Domanda on line inserimento GPS e Graduatorie di Istituto;
- 2) Graduatoria GPS e Graduatorie di Istituto classe A045 e A047;
- 3) Graduatoria GPS e Graduatorie di Istituto classe B016
- 4) Auto-Certificazione di Laurea;
- 5) Attestato conseguimento 24 CFU;
- 6) Diffida del 10/11/2021 a mezzo PEC di inserimento nella I fascia GPS e II Fascia Graduatorie Istituto;
- 7) Ricevuta di consegna pec in eml;
- 8) Sentenza tribunale di Cosenza
- 9) Dichiarazione di esenzione cu e doc id ricorrente

Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e va esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione allegata.

Cosenza (CS), 17/03/2022

Avv. Antonietta Scaglione

